DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1999

sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia concernenti le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del creosoto

[notificata con il numero C(1999) 3426]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/834/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I. FATTI

1. Legislazione comunitaria: direttiva 94/60/CE

(1) La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 1999/77/CE [2], prevede il divieto e la restrizione dell'uso di alcune sostanze e preparati pericolosi. La direttiva 76/769/CEE è periodicamente modificata per includere nell'allegato nuove sostanze pericolose per le persone e l'ambiente.

(2) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [3], recante 14ª modifica della direttiva 76/769/CEE, armonizza tra l'altro l'uso e l'immissione sul mercato del creosoto e di distillati simili (catrame di carbone) e di preparati che li contengono. Limitando la concentrazione di un componente specifico, il benzo[a]pirene, qui di seguito B[a]P, e dei fenoli estraibili in acqua per il trattamento del legno (punto 32 nell'allegato alla direttiva 94/60/CE). Il limite per il B[a]P è fissato ad un massimo di 50 ppm (= 0,005 %) in massa e il limite per i fenoli estraibili in acqua ad un massimo del 3 % (= 30 g/kg) in massa. Il legno trattato con creosoto che non rispetta questi limiti non può essere immesso sul mercato.

(3) In via di deroga, la direttiva consente però l'uso del creosoto e dei preparati contenenti creosoto fino a un massimo di 500 ppm (= 0,05 %) in massa e dei fenoli estraibili in acqua fino a un massimo di 30 g/kg per il trattamento del legno negli impianti industriali. Questi prodotti non possono essere venduti al pubblico e i contenitori devono recare un'etichetta su cui deve figurare la dicitura «unicamente per uso in impianti industriali». Il legno trattato in questa maniera e immesso sul mercato per la prima volta può essere usato soltanto per applicazioni industriali e professionali, ad eccezione di alcuni casi dove il suo uso è escluso, ad esempio all'interno di edifici, a contatto con prodotti destinati al consumo umano o animale, nei campi da gioco e in altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta o qualora esista il rischio che venga a contatto con la pelle. Il legno trattato da molto tempo e immesso sul mercato una seconda volta può essere usato a prescindere dal tipo di creosoto applicato, tranne nei casi sopra menzionati.

2. Le disposizioni nazionali svedesi

(4) Ai sensi della legislazione svedese, il creosoto e i preparati contenenti creosoto sono considerati pesticidi.

(5) Le disposizioni svedesi concernenti la commercializzazione e l'uso di creosoto e di legno trattato con creosoto figurano in due diversi strumenti giuridici:

1) Il decreto (1985:836) sui pesticidi del 7 novembre 1985 da ultimo modificato dal decreto (1995:208) che stabilisce disposizioni generali sulla commercializzazione e sull'uso dei pesticidi.

2) Il regolamento dell'Ispettorato nazionale per i prodotti chimici KIFS 1990:10 sul legno trattato con antisettici, soprattutto le sezioni da 7 a 11, concernenti il legno trattato con antisettici contenenti creosoto.

---

[1] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.
[2] GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18.
[3] GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

(6) La sezione 3 del decreto (1985:836) stabilisce che l'ispettorato delle sostanze chimiche deve approvare i pesticidi prima che essi siano venduti, trasferiti o usati. Lo stesso vale per l'importazione di pesticidi da paesi che non sono membri dell'Unione europea. La sezione 5 contiene il requisito di base per l'autorizzazione: la sostanza deve superare una valutazione relativa alla protezione della salute e dell'ambiente e si deve dimostrare che essa è necessaria per gli scopi nel settore di applicazione di cui si tratta. Un'autorizzazione è limitata nel tempo (5 anni) e può essere soggetta a condizioni. Dopo l'autorizzazione di un pesticida, l'ispettorato delle sostanze chimiche stabilisce i requisiti concernenti l'etichettatura e altre informazioni sul prodotto, la manipolazione e altre condizioni speciali per evitare effetti nocivi.

(7) Sulla base della valutazione concernente la salute e l'ambiente, il presticida è classificato in una delle tre classi seguenti:

Classe 1: Prodotti per uso professionale che possono essere adoperati unicamente da persone munite di un'autorizzazione speciale

Classe 2: Prodotti unicamente per uso professionale

Classe 3: Prodotti per uso generale

(8) Le regole concernenti l'etichettatura e altre informazioni sul prodotto, la manipolazione del pesticida e altre condizioni speciali per evitare effetti nocivi sono notificate insieme all'autorizzazione (sezione 7).

(9) Il decreto stabilisce anche il pagamento di un onere per ottenere l'autorizzazione e l'obbligo di notificare qualsiasi nuova informazione sugli effetti per la salute e l'ambiente.

(10) L'applicazione di queste regole ha portato ad autorizzare in Svezia antisettici del legno contenenti creosoto soltanto per uso in impianti industriali che applicano il processo di impregnazione sotto pressione. Questi impianti sono soggetti a requisiti speciali di competenza. Varie autorizzazioni precedenti per uso generale sono state abrogate con effetto a decorrere dal 1º gennaio 1986 a seguito della classificazione del creosoto come sostanza potenzialmente cancerogena per gli esseri umani da parte del Centro internazionale di ricerca sul cancro (International Agency for Research on Cancer — IARC).

(11) In Svezia sono autorizzati quattro singoli prodotti per uso esclusivamente industriale. Le decisioni sull'autorizzazione non hanno specificato un limite particolare per la concentrazione di B[a]P ma, secondo le informazioni comunicate dalle autorità svedesi, i prodotti autorizzati hanno tutti concentrazioni di B[a]P inferiori a 50 ppm e in alcuni casi inferiori a 10 ppm. In tutti i prodotti la concentrazione di fenolo è inferiore al 3%.

(12) Per il legno trattato, la sezione 7 (in combinato disposto con la sezione 6) delle normative KIFS 1990:10 dell'Ispettorato sulle sostanze chimiche prevede le seguenti restrizioni all'uso che sono entrate in vigore il 1º gennaio 1992:

(13) Se sono passati meno di 30 anni dall'impregnazione con creosoto, il legno può essere usato soltanto a scopi professionali per traversine ferroviarie oppure come legno tondo per linee di trasmissione (linee elettriche) o installazioni marine. Dopo questa data il legno può essere anche usato a scopi non professionali in alcune applicazioni specifiche: se il legno è interrato oppure altrimenti in contatto permanente con terreno umido o acqua, se il legno è usato per la costruzione di moli o altre applicazione marine. Queste regole si applicano a prescindere dalla concentrazione di B[a]P nell'antisettico usato per il trattamento.

(14) La sezione 8 vieta la commercializzazione, la vendita e il trasferimento a livello professionale di legno per scopi vietati dalle normative. La sezione 9 stabilisce regole per la commercializzazione del legno trattato: qualsiasi persona che nell'ambito della sua attività professionale trasferisce legno trattato con antisettici deve fornire informazioni per iscritto sui seguenti elementi:

1. pertinenti restrizioni all'uso conformemente alle sezioni 5-7;
2. impianto in cui è stato effettuato il trattamento antisettico del legno;
3. ingredienti attivi dell'antisettico del legno;
4. procedure di lavorazione del legno per le quali il legno è/non è adatto;
5. rischi per la salute durante la lavorazione e altre manipolazioni del legno;
6. idonee precauzioni di sicurezza;
7. misure per l'eliminazione dei rifiuti di legno.

(15) Conformemente alla sezione 10, queste indicazioni devono essere allegate ad ogni partita di legno immessa sul mercato. Se il legno trattato con antisettici è venduto alla rinfusa ai clienti che lo ritirano sul posto, l'informazione deve essere affissa nel locale di stoccaggio del legno. Inoltre una scheda informativa deve essere tenuta gratuitamente a disposizione di qualsiasi persona che ritiri il legno. Il regolamento si applica anche al legno

importato; il legno esportato è esonerato dalla maggior parte delle disposizioni contenute nelle sezioni da 4 a 11.

3. **Raffronto tra le disposizioni svedesi e quelle della direttiva 94/60/CE**

(16) La tabella 1 indica in dettaglio le differenze tra le restrizioni alla commercializzazione e all'uso di creosoto e di legno trattato con creosoto in funzione della concentrazione di B[a]P stabilita dalla direttiva 94/60/CE e il sistema giuridico svedese.

(17) A differenza della direttiva, la legislazione svedese non contiene regole esplicite concernenti la concentrazione di B[a]P o altri parametri fisici del creosoto che può essere usato per il trattamento del legno. Nella loro notifica le autorità svedesi sostengono che tutti i prodotti autorizzati contengono meno del 50 ppm di B[a]P e meno del 3 % di fenoli solubili in acqua.

Tabella 1

Raffronto tra la direttiva 94/60/CE e le normative svedesi

	Direttiva 94/60/CE del Consiglio	Normative svedesi
B[a]P < 50 ppm	Nessuna restrizione alla vendita o all'uso di creosoto o di legno trattato di recente	I preparati contenenti creosoto destinato alla conservazione del legno devono essere autorizzati singolarmente: Vendita e uso da parte di consumatori privati vietati. Uso industriale soltanto per impregnazione sotto pressione. Il legno trattato di recente può essere usato soltanto per scopi professionali come traversine ferroviarie, legno tondo per la costruzione di linee di trasmissione e per installazioni marine. La commercializzazione del legno trattato è soggetta a regole speciali di etichettatura: Bisogna fornire informazioni per iscritto sui seguenti elementi: 1) pertinenti restrizioni all'uso; 2) impianto in cui è stato effettuato il trattamento di conservazione; 3) ingredienti attivi dell'antisettico del legno; 4) procedure di lavorazione del legno per le quali il legno è / non è adatto; 5) rischi per la salute durante la lavorazione del legno e altre manipolazioni del legno; 6) idonee precauzioni di sicurezza; 7) misure per l'eliminazione dei rifiuti di legno.

	Direttiva 94/60/CE del Consiglio	Normative svedesi
B[a]P < 50 ppm *(segue)*		Queste indicazioni devono essere allegate a ogni partita di legno. Se il legno trattato con antisettici è venduto alla rinfusa ai clienti che lo ritirano in loco. L'informazione deve essere affissa nel locale di stoccaggio del legno. Inoltre una scheda informativa deve essere tenuta gratuitamente a disposizione di qualsiasi persona che ritiri il legno.
B[a]P nella gamma 50-500 ppm	Restrizioni alla vendite di creosoto: — nessuna vendita ai consumatori privati; — uso unicamente permesso negli impianti industriali. Capacità minima del contenitore: 200 litri. Obbligo di etichettatura speciale. Il legno trattato con creosoto può essere usato soltanto per applicazioni professionali e industriali: — ferrovie — pali dell'elettricità — recinzioni — vie d'acqua Restrizioni esplicite per il legno trattato. Non può essere usato: — all'interno di edifici — a contatto con prodotti alimentari — per contenitori destinati a colture agricole — per campi da gioco o altri luoghi in cui c'è il rischio che venga a contatto con la pelle	Di massima, come sopra. In realtà non è autorizzato alcun prodotto contenente B[a]P nella gamma 50-500 ppm.
B[a]P > 500 ppm o fenoli solubili in acqua > 3 %	Venditta e uso di creosoto e prodotti trattati completamente vietati	Di massima, come sopra. In realtà non è autorizzato alcun prodotto contenente più di 500 ppm B[a]P.
Legno trattato da molto tempo	Uso controllato come per il legno trattato con creosoto contenente B[a]P tra 50 e 500 ppm.	Se sono trascorsi meno di 30 anni dall'impregnazione, l'uso è permesso soltanto a scopi professionali (traversine ferroviarie o legno tondo per linee di trasmissione o installazioni marine). Se il trattamento è avvenuto più di 30 anni prima, il legno può essere anche usato per scopi non professionali in alcune applicazioni specificate: — se il legno è interrato o altrimenti in contatto permanente con terreno umido o acqua

	Direttiva 94/60/CE del Consiglio	Normative svedesi
Legno trattato da molto tempo *(segue)*		— se il legno è usato per la costruzione di moli o altre applicazioni marine. Per la commercializzazione si applicano le stesse regole che per il legno trattato di recente

(18) Le disposizioni svedesi sono più restrittive negli aspetti seguenti:

— I prodotti contenenti creosoto destinati alla conservazione del legno devono essere singolarmente autorizzati prima di poter essere usati. Il creosoto è stato autorizzato unicamente per uso professionale e non per uso da parte dei consumatori. L'impregnazione del legno deve essere effettuata secondo una tecnica specifica.

— L'uso di legno trattato è più limitato: il legno trattato di recente e il legno il cui trattamento è avvenuto meno di 30 anni prima può essere usato soltanto per applicazioni professionali (traversine ferroviarie o legno tondo per linee di trasmissione o installazioni marine). Il legno trattato da più di 30 anni può essere usato dai consumatori privati soltanto se è interrato o altrimenti in contatto permanete con terreno umido o acqua e se il legno è usato per la costruzione di moli o altre applicazioni marine.

— In Svezia la vendita (o il trasferimento) di legno sono vincolati a vari obblighi di informazione dei consumatori.

(19) Le disposizioni svedesi sono potenzialmente meno restrittive negli aspetti seguenti:

— Il decreto (1985:836) non menziona un limite per la concentrazione di B[a]P come criterio per l'autorizzazione. In base a questo decreto, l'ispettorato per le sostanze chimiche può autorizzare l'uso di un prodotto contenente quantità superiori a quelle stabilite come limite massimo nella direttiva 94/60/CE.

II. **PROCEDURA**

(20) La direttiva 94/60/CE è stata adottata il 20 dicembre 1994 a maggioranza qualificata con voto negativo da parte di Danimarca, Germania e Paesi Bassi. La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale degli Stati membri non più tardi di un anno dalla sua adozione, ossia entro il 20 dicembre 1995 (articolo 2, paragrafo 1, primo comma) e le disposizioni nazionali dovevano essere applicate a decorrere dal 20 giugno 1996 (articolo 2, paragrafo 1, secondo comma).

(21) Il 14 dicembre 1995 le autorità svedesi hanno informato la Commissione europea che la Svezia intendeva continuare ad applicare le disposizioni nazionali vigenti sul creosoto e sul legno trattato con creosoto derogando così dalla direttiva 94/60/CE sul creosoto per motivi di protezione della salute, in applicazione dell'ex articolo 100 A, paragrafo 4, del trattato CE.

(22) La Commissione ha invitato gli altri Stati membri a presentare le loro osservazioni sulla richiesta svedese con lettera del 4 aprile 1997 e ha ricevuto osservazioni dai paesi seguenti: Danimarca, Italia, Austria, Paesi Bassi, Finlandia, Spagna, Regno Unito e Grecia.

(23) La *Danimarca* concorda con la Svezia che il creosoto è una sostanza pericolosa per le persone e l'ambiente il cui uso dovrebbe essere limitato per quanto possibile o completamente vietato. La Danimarca è pertanto completamente a favore che la Svezia sia autorizzata ad applicare disposizioni nazionali più severe sul creosoto. La Danimarca ha informata la Commissione che essa intende a sua volta applicare regole nazionali più severe sul creosoto.

(24) L'*Italia* informa la Commissione di non avere obiezioni sostanziali alla richiesta svedese. Le autorità italiane ritengono giustificata la necessità per la Svezia di mantenere regole più restrittive sull'uso del creosoto, considerate le specifiche condizioni climatiche (minore luce solare) e geografiche (numero di laghi) del paese. L'Italia ricorda anche che la legislazione che la Svezia desidera mantenere è stata in vigore da più di 10 anni e che la commercializzazione del creosoto non ha provocato perturbazioni del mercato.

(25) L'*Austria* condivide pienamente la valutazione secondo cui le vendite di creosoto ai consumatori privati dovrebbero essere vietate e che il livello di protezione della direttiva comunitaria è al riguardo insufficiente. In assenza di misure di protezione, l'applicazione a pennello di B[a]P contenente oli di catrame per l'impregnazione del legno comporta un rischio di cancro per i consumatori particolarmente elevato (esposizione cutanea e per inalazione) e provoca inoltre problemi ambientali e di rifiuti. L'applicazione di creosoto dovrebbe pertanto essere limitata ai casi dove non esi-

stono soluzioni alternative. Le disposizioni svedesi concernenti le tecnologie di impregnazione prescritte e l'uso del legno trattato sono giustificate. Le normative svedesi inoltre non costituiscono in alcun caso una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio. La specifica situazione, climatica e geografica, della Svezia è anche un elemento a favore del ricorso all'articolo 100 A, paragrafo 4.

(26) I *Paesi Bassi* condividono le preoccupazioni svedesi secondo cui la direttiva 94/60/CE non tutela in modo adeguato l'auspicato livello di protezione per l'ambiente e la salute umana. Le autorità dei Paesi Bassi fanno riferimento alla propria richiesta di deroga e all'ampia documentazione da essi presentata per giustificarla. Le disposizioni svedesi hanno il supporto dei Paesi Bassi i quali si dichiarano fiduciosi che la Commissione esaminerà attentamente se le misure sono necessarie per motivi di esigenze importanti, di cui all'ex articolo 100 A, paragrafo 4 e rispettano anche le condizioni per il ricorso a questa dispsizione sotto altri aspetti.

(27) La *Finlandia* ritiene che i requisiti di cui all'articolo 100 A, paragrafo 4, del trattato CE siano soddisfatti e che la Commissione dovrebbe confermare la legislazione nazionale svedese, ma ritiene anche che i limiti di concentrazione massima di B[a]P nel creosoto e nei fenoli solubili in acqua conformemente alla direttiva 94/60/CE dovrebbero essere incorporati nella legislazione nazionale svedese.

(28) La *Grecia* informa la Commissione di essere d'accordo con la richiesta svedese. Se la Svezia mantiene la sua politica nazionale, non vi saranno conseguenze di rilievo per la Grecia.

(29) Per la *Spagna*, invece, l'accettazione delle normative nazionali svedesi provocherebbe ostacoli agli scambi in quanto la direttiva 94/60/CE non raggiungerebbe il suo obiettivo di armonizzazione. Al momento dell'adozione della direttiva 94/60/CE vi sono state lunghe discussioni alla Commissione e al Consiglio circa le limitazioni da imporre e le restrizioni al punto 32 dell'allegato sono state stabilite sulla base del rischio del creosoto. Secondo le autorità spagnole, la richiesta svedese di imporre restrizioni più severe di quelle già applicabili non va accettata.

(30) Lo stesso parere è espresso dal *Regno Unito* il quale rileva che le autorità svedesi non presentano prove o dati scientifici, nuovi o di altro tipo, a sostegno del presunto rischio per la salute. Il Regno Unito è a favore del principio che tutti gli Stati membri accettino le norme imposte dal mercato unico, a meno che esistano circostanze speciali che richiedono disposizioni più rigorose per conseguire lo stesso livello di salute, sicurezza o protezione ambientale. Questo non sembra essere il caso nella situazione in causa.

(31) Il 1º maggio 1999 è entrato in vigore il trattato di Amsterdam, firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti correlati. Con lettera del 24 agosto 1999, il Segretariato generale della Commissione ha informato le autorità svedesi del fatto che la loro notifica concernente l'immissione sul mercato e l'uso di creosoto sarebbe stata trattata nel quadro delle nuove disposizioni del trattato.

III. **VALUTAZIONE**

1. **Regole applicabili**

(32) Il trattato di Amsterdam ha notevolmente modificato le disposizioni dell'ex articolo 100 A del trattato che istituisce la Comunità europea, sostituendo i paragrafi 3, 4 e 5, di questo articolo con otto nuovi paragrafi, numerati da 3 a 10. A causa della nuova numerazione di tutti gli articoli, l'articolo modificato è diventato l'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea.

(33) Il trattato di Amsterdam non comprende disposizioni transitorie specifiche sulle regole applicabili alle notifiche effettuate prima della data di entrata in vigore di questo trattato, come la notifica della Svezia che è oggetto della presente decisione.

(34) In assenza di disposizioni specifiche che ne proroghino l'applicazione, le vecchie disposizioni dell'articolo 100 A, paragrafo 4, del trattato CE si considerano abrogate a partire dal giorno dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (1º maggio 1999). Le nuove disposizioni del trattato si applicano invece immediatamente a decorrere da tale data all'esame della presente notifica.

2. **Considerazioni di ammissibilità**

(35) La notifica presentata dalle autorità svedesi mira ad ottenere l'autorizzazione a mantenere disposizioni nazionali incompatibili con la direttiva 94/60/CE, che costituisce

una misura di armonizzazione adottata sulla base dell'ex articolo 100 A (ora articolo 95) del trattato CE.

(36) L'articolo 95, paragrafo 4, del trattato afferma: «Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse».

(37) La direttiva 94/60/CE doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 20 dicembre 1995 ed entrare in vigore entro il 20 giugno 1996. La Svezia ha notificato il 14 dicembre 1995 la sua legislazione nazionale sul creosoto e sul legno trattato con creosoto che era in vigore dal 1989 e quindi prima della data prevista per l'applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva.

(38) È pertanto giustificato ritenere che in questo caso sono soddifatte le condizioni dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato in base al quale le disposizioni nazionali notificate che uno Stato membro chiede di essere autorizzato a mantenere dopo la data di attuazione della misura comunitaria di armonizzazione devono essere state adottate prima dell'adozione di tale misura comunitaria di armonizzazione.

(39) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la richiesta di deroga dalla direttiva 94/60/CE del Regno di Svezia, notificata il 14 dicembre 1995 ai sensi dell'articolo 100 A, paragrafo 4, è ammissibile ai sensi dell'ex articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE.

3. **Valutazione di merito**

(40) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 del trattato, la Commissione deve accertarsi che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono ad uno Stato membro di avvalersi delle possibilità di deroga previste da questo articolo. In particolare la Commissione deve verificare che le disposizioni notificate dallo Stato membro sono giustificate dalle esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro. La Commissione inoltre, se considera giustificate queste misure, deve verificare se esse costituiscono o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno (articolo 95, paragrafo 6).

(41) Le autorità svedesi hanno basato la loro richiesta sulla necessità di proteggere la salute umana e l'ambiente. A sostegno della sua richiesta la Svezia ha presentato un breve memorandum, datato 14 dicembre 1995, in cui spiega i motivi per cui ritiene necessario mantenere disposizioni nazionali più severe. Le informazioni contenute in questo memorandum sono però molto limitate e a carattere generale. Sulla base unicamente di questa informazione non è stato possibile un esame di merito.

(42) Per verificare se le disposizioni nazionali svedesi sulla commercializzazione e sull'uso di legno trattato con creosoto siano effettivamente necessarie e proporzionate a tal fine, la Commissione ha ordinato uno studio ad un consulente esterno ([4]). Lo studio ha cercato di valutare il rischio di cancro per i consumatori legato all'uso di creosoto e di legno trattato con creosoto nonché di appurare se l'attuazione della direttiva 94/60/CE in Svezia comporterebbe un'esposizione al creosoto del pubblico e dell'ambiente acquatico a livelli inaccettabili. Nel valutare la richiesta svedese si è anche tenuto conto dei risultati di tre altri studi ([5]), ordinati dalla Commissione nel quadro di richieste simili presentate da altri paesi.

(43) Va rilevato che, alla luce del quadro temporale previsto dall'articolo 95, paragrafo 6, che non esisteva nell'ex articolo 100 A, paragrafo 4, in forza del quale è stata notificata la richiesta svedese, le notevoli risorse investite dalla Commissione per trovare gli elementi supplementari atti a giustificare il mantenimento delle disposizioni nazionali svedesi non possono costituire un precedente per il futuro. Nell'esaminare se le misure nazionali notificate ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, sono giustificate da esigenze importanti, la Commissione deve prendere come base «i motivi» addotti dallo Stato membro per giustificare il mantenimento delle sue disposizioni nazionali. Ciò significa che, conformemente alle disposizioni del trattato, la responsabilità di dimostrare che queste misure sono giustificate, incombe allo Stato membro richiedente. Nell'ambito del quadro procedurale costituito dall'articolo 95, la Commissione di norma deve limitarsi ad esaminare la pertinenza degli elementi presentati dallo Stato membro richiedente, senza dover cercare essa stessa eventuali motivi di giustificazione.

([4]) WS Atkins International Ltd, Study on the Justification in Scientific Terms of Allowing Sweden to Retain its National Laws on Creosote in Place of Council Directive 94/60/EC, rapporto finale, agosto 1997.

([5]) G. Grimmer, Study on the Justification in Scientific Terms of Allowing The Netherlands to retain its National Laws on Creosote in Place of Council Directive 94/60/EC. Rapporto finale, Biochemisches Institut für Umweltcarcinogene, Großhansdorf (Germania), dicembre 1995.
Environmental Resources Management, Scientific Evaluation of the German Request for Derogation from Provisions of Council Directive 94/60/EC Concerning Creosote, rapporto finale, 24 aprile 1996.
Dr. P. M. Sorgo, Study on the Justification in Scientific Terms of Allowing Denmark to Retain its national Laws on Creosote, rapporto finale, novembre 1996.

(44) Nessuno degli studi sopra citati è risultato completamente conclusivo circa gli effetti del creosoto sulla salute umana, in particolare il suo potenziale cancerogeno, in quanto uno studio concernente in modo specifico il potere cancerogeno a lungo termine di questa sostanza era ancora in corso. Questo studio [6] è diventato disponibile per la Commissione all'inizio del 1998. I risultati di tutti questi studi sono presentati più avanti. Tutti gli studi sono stati inoltre trasmessi al comitato scientifico per la tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente che ha espresso, il 27 novembre 1998, un primo parere sul rischio di cancro per i consumatori dovuto al creosoto e/o al legno trattato con creosoto. Il parere è stato riveduto il 4 marzo 1999.

3.1. ***Giustificazione in base ad esigenze importanti***

3.1.1. *Creosoto — informazioni generali*

(45) Il creosoto è una miscela complessa di oltre 200 composti chimici, in prevalenza idrocarburi aromatici nonché composti fenolici e composti aromatici azotati e solfati. È un distillato medio-pesante del catrame di carbone (campo di ebollizione circa 200-400 °C).

(46) Il creosoto può contenere oltre 30 diversi idrocarburi poliaromatici (PAH) con una possibile concentrazione totale di PAH dell'85 %. I più importanti sono:

— acenaftene

— naftalene

— fenantrene

— antracene

— fluorene

— fluorantene

— crisene

— trifenilene

— benzo[a]antracene

— benzo[b]fluorantene

— benzo[k]fluorantene

— benzo[a]pirene

(47) Il benzo[a]pirene (B[a]P) è uno dei PAH più studiati e la concentrazione di B[a]P è usata come indicatore o sostanza marker a scopi di classificazione e non riflette di per sé la concentrazione totale di PAH del creosoto. In funzione del tipo di creosoto di cui si tratta, la concentrazione di B[a]P può variare tra 0,003 e 0,3 % in peso (30-3000 ppm). Una distillazione raffinata di catrame di carbone con selezione delle frazioni può portare a concentrazioni di B[a]P o fenolo inferiori. L'Istituto dell'Europa occidentale per la conservazione del legno (Western European Institute for Wood Preservation) ha sviluppato diverse norme industriali, caratterizzate principalmente da concentrazioni diverse di frazioni di distillazione specificate e, elemento particolarmente importante in questo contesto, diverse concentrazioni di B[a]P. I valori limite per le norme di classificazione sono 500 ppm e 50 ppm.

(48) Sono possibili modifiche alle proprietà fisiche e chimiche del creosoto se esse sono necessarie per scopi legati all'uso del prodotto o ambientali. È possibile creare un prodotto a viscosità inferiore che si adatta meglio alle applicazioni a pennello incorporando componenti con un campo di ebollizione inferiore, talvolta chiamato carbolineo. La direttiva 94/60/CE non opera una distinzione: essa concerne e tratta in maniera identica tutta una serie di diversi distillati del catrame di carbone, tutti specificati in base al loro nome e ai numeri EINECS e CAS.

(49) Il creosoto è usato principalmente e quasi esclusivamente come agente di conservazione del legno. Le applicazioni industriali e professionali su grande scala sono di gran lunga le più importanti: traversine ferroviarie, pali dell'elettricità, opere idrauliche (protezione della sponda), agricoltura e frutticoltura. Il creosoto e altri prodotti simili sono anche usati dai singoli consumatori per conservare il legno.

(50) Le proprietà più importanti del creosoto sono:

— grande efficacia fungicida;

— grande efficacia insetticida;

— persistenza a lungo termine;

— resistenza alla lisciviazione e alle intemperie.

(51) Una quantità molto piccola di creosoto è usata in medicina per il trattamento di alcune malattie della pelle come la psoriasi.

Tossicità del creosoto:

Effetti per la salute umana

(52) Anche se il creosoto è usato come antisettico del legno da oltre un secolo, esistono pochissimi dati pubblicati sugli effetti per le persone di un'esposizione prolungata al creosoto. Molti studi risalgono a vari anni fa e non sono sempre conformi alle norme moderne in materia di documentazione.

[6] Fraunhofer-Institut of Toxicology and Aerosol Research, Dermal Carcinogenicity Study of two Coal Tar Products (CTP) by Chronic Epicutaneous Application in Male CD-1 Mice (78 Weeks), rapporto finale, Hannover, ottobre 1997.

(53) L'esposizione può avvenire per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. Il creosoto è valutato come leggermente-moderatamente tossico se ingerito. La maggior parte degli effetti osservati negli esperimenti su animali e in tutti gli studi epidemiologici sulle persone sono legati all'esposizione cutanea.

(54) La fotosensibilità della pelle al catrame di carbone è stata descritta da vari autori. Nei lavoratori esposti al creosoto sono stato osservati sintomi di irritazione, verruche, scoloramento della pelle e lacerazioni cutanee. Lo studio più recente sui lavoratori esposti al creosoto in Svezia e in Norvegia è stato pubblicato nel 1992 ([7]). Lo studio ha esaminato i lavoratori esposti al creosoto nel periodo 1950-1975. I ricercatori hanno riscontrato una incidenza totale del cancro alquanto inferiore al previsto e un aumento del rischio del cancro della pelle e del labbro e di linfomi non-Hodgkin. La composizione del creosoto non era però documentata e secondo gli autori il numero ristretto di casi non permetteva di trarre conclusioni valide. L'aumento potrebbe essere attribuito all'esposizione sia al creosoto che alla luce del sole. Un altro studio ([8]) ha appurato un rischio maggiore di mortalità a causa del carcinoma allo scroto per i mattonai esposti al creosoto nel periodo 1911-38. Anche in questo caso non erano noti né la concentrazione di B[a]P del creosoto né una precisa relazione dose-effetto.

(55) Sulla base soprattutto di esperimenti su animali dove la pelle dei topi era regolarmente esposta a soluzioni di B[a]P in acetone durante la loro vita ([9]), il Centro internazionale di ricerca sul cancro (International Agency for Research on Cancer — IARC) ha classificato il creosoto come cancerogeno per le persone (gruppo 2A). Secondo l'IARC per le sostanze di qesta classe esistono prove sufficienti che il creosoto è cancerogeno negli animali e alcune prove da studi epidemiologici permettono di concludere che il creosoto può essere cancerogeno per le persone. Le ricerche più recenti non apportano nuove prove rilevanti che possano alterare questa conclusione.

(56) Da diversi anni, esperti degli Stati membri hanno esaminato la questione della classificazione del creosoto, di altri distillati del catrame di carbone e di altre cosiddette sostanze complesse nel quadro della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ([10]), modificata da ultimo dalla direttiva 99/33/CE ([11]). Facendo capo agli stessi dati utilizzati dall'IARC, è stato raggiunto un accordo durante l'elaborazione della direttiva 94/69/CE della Commissione ([12]), del 19 dicembre 1994, recante ventunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, in base al quale il creosoto e alcuni altri distillati di catrame di carbone sono classificati come sostanze cancerogene della categoria 2 e devono essere etichettati con la frase di rischio R 45 «può provocare il cancro». La classificazione, «cancerogeno» non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,005 % (= 50 ppm) per peso di B[a]P ([13]). Si tratta di una differenza rispetto alla classificazione IARC che si applica senza alcuna indicazione della concentrazione di B[a]P.

(57) La scelta di un limite di 50 ppm per la concentrazione di B[a]P a scopi di classificazione nella legislazione comunitaria per distinguere i distillati di catrame di carbone cancerogeni da quelli non cancerogeni è stata accettata dagli Stati membri nell'ambito del gruppo di lavoro per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE soltanto sulla base di una dichiarazione congiunta della Commissione e degli Stati membri. La dichiarazione afferma che la situazione sarà riesaminata una volta noti i risultati dello studio scientifico già menzionato a cura del Fraunhofer Institute, studio avviato dall'industria in collaborazione con l'IARC e in corso a tale data. Effettivamente nel 1994 non esistevano dati sperimentali per dimostrare che il creosoto contenente meno di 50 ppm di B[a]P fosse cancerogeno o no. Questa situazione è cambiata e i risultati dello studio Fraunhofer sono presentati più avanti.

(58) Si hanno poche conoscenze sulla tossicocinetica del creosoto nelle persone o nelle cavie animali. Soltanto alcuni studi molto recenti hanno trattato l'assorbimento quantitativo di PAH attraverso la pelle misurando metaboliti evacuati di pirene ([14]): l'assorbimento sembra variare a seconda delle persone e, nella stessa persona, delle diverse parti del corpo. In uno studio distinto ([15]), è stato misurato l'assorbimento cutaneo di diversi composti PAH. I PAH di peso molecolare più elevato come il pirene, ad esempio B[a]P erano assorbiti meno rapidamente. Qualsiasi stima dell'assorbimento di B[a]P usando come marker il pirene produrrà quindi una stima in eccesso e può essere considerata conservativa.

([7]) S. Karlehagen e al., Cancer Incidence Among Creosote-Exposed Workers, Scand. J. Work Environ. Health, 1992:18, pag. 26.

([8]) IARC, Monograph on the Evaluation of Carcinoggenic Risk to Humas, Vol. 35, Polynuclear Aromatic Compounds, Part 4, Bitumen, Coal Tars and Derived Products, Shale Soils and Soots, Lione, 1985.

([9]) J. M. Holland, E.L. Frome, Advances in Modern Environmental Toxicology, Vol. VI, Applied Taxicology of Petroleum Hydrocarbons, ed. Mac Farland et al., princeton Scientific Publishers 1984.

([10]) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

([11]) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 57.

([12]) GU L 381 del 31.12.1994, pag. 1.

([13]) La nota M della prefazione all'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio è applicabile al creosoto.

([14]) Van Rooij J.G.M., et al., Absorption of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Through Human Skin: Differences between Anatomical Sites and Individuals, J. Tox. Environ. Health, 38, 1993, pag. 355.

([15]) Van Rooij, J.G.M., Dermal Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Among Workers, Thesis ISBN 90-9007080-X, Nijmegen 1993.

(59) Da notare che tutti gli effetti osservati negli esperimenti su animali o in studi epidemiologici sulle persone si basano su esposizioni croniche ad alto livello. La letteratura in materia non riporta esempi di cancro della pelle (o di altro tipo) attribuibili all'esposizione al creosoto in un contesto ambientale non professionale.

(60) L'esposizione dei consumatori può verificarsi durante l'uso di preparati contenenti creosoto (o carbolineo) per la conservazione del legno mediante applicazione a pennello (esposizione cutanea e inalazione) o attraverso l'uso di legno trattato (ad esempio adulti durante la costruzione di recinzioni o altre strutture in legno ad uso privato, bambini che giocano su strutture fatte con legno trattato). Non sono disponibili dati quantitativi sull'esposizione dei consumatori al creosoto, direttamente attraverso l'uso del prodotto, o indirettamente tramite contatto con legno trattato con creosoto. Gli studi hanno sviluppato vari modelli e calcoli di esposizione che saranno discussi più avanti.

Effetti ambientali

(61) In vari paesi vi è stata una contaminazione ambientale dovuta al creosoto, spesso riconducibile a vecchi impianti di trattamento del legno. La maggior parte delle informazioni sulla dispersione del creosoto nell'ambiente derivano infatti da fuoriuscite industriali di creosoto e dalla contaminazione residua di impianti di creosoto in disuso. La contaminazione ambientale è stata individuata da un'analisi di composti PAH selezionati, in particolare B[a]P.

(62) Il creosoto è tossico per alcuni organismi nel terreno e altamente tossico per gli organismi acquatici (con valori 96h LC-50 spesso inferiori a 1 mg/l). Molti suoi componenti hanno un effetto di bioaccumulo.

(63) Le caratteristiche principali dei PAH nell'ambiente sono:

— I PAH si legano fortemente alla materia organica del terreno.

— Il tasso di degradazione dei PAH nel terreno e in altri comparti ambientali è in genere lento. I residui di creosoto possono persistere per molti anni nell'ambiente (> 20—30 anni).

— I principali processi di decomposizione sono la fotodegradazione (ossia per effetto dei raggi solari) e la degradazione microbica (ad opera di alcuni batteri). La degradazione microbica può verificarsi in condizioni aerobiche e anaerobiche. I composti di PAH con quattro anelli e più possono essere scarsamente degradabili.

— I PAH che finiscono nei corsi d'acqua si trasformano rapidamente in sedimento.

— Nei corsi d'acqua, la maggior parte dei PAH con peso molecolare inferiore sono principalmente rimossi mediante degradazione microbica e i composti con peso molecolare più elevato mediante fotoossidazione e sedimentazione. La degradazione microbica dei PAH maggiormente solubili in acqua si verifica in condizioni aerobiche e anaerobiche. In alcune specie acquatiche è stato osservato un effetto di bioaccumulo dei costituenti PAH.

(64) Le emissioni di PAH nell'aria, nell'acqua e nel terreno possono verificarsi durante il processo di impregnazione e di stoccaggio nel luogo di impregnazione nonché durante l'uso del legno trattato. I PAH riscontrati in diversi comparti ambientali sono però di diversa origine (ad esempio tutti i processi di combustione, il traffico, ecc.) ed è spesso difficile attribuire i loro livelli ad una fonte particolare come il legno trattato con creosoto.

(65) Uno studio ([16]) in Svezia ha mostrato che dopo 40 anni nel terreno, i pali impregnati con creosoto avevano perso una parte dei composti contenuti nel creosoto, soprattutto quelli con il campo di ebollizione più basso (< 270 °C). La parte dei pali in superficie aveva perso la quantità maggiore. La mobilità dei composti lisciviati è risultata molto bassa in quanto è stato possibile rilevarli soltanto nel terreno nell'immediata prossimità dei pali. Ciò è coerente con l'osservazione secondo cui la mobilità nel terreno dei PAH è estremamente bassa a causa del loro forte assorbimento nella materia organica.

(66) La presenza di livelli elevati di PAH in ambienti acquatici è stata spesso attribuita alla presenza di legno trattato con creosoto. La migrazione di componenti del creosoto dal legno trattato nell'acqua è più elevata nelle acque dolci che nell'acqua di mare, come dimostrato in molti studi. La migrazione sembra essere più limitata nell'acqua di mare; in uno studio, dopo 10 anni di permanenza in mare, i pali di fondazione mantenevano il 93 % della composizione originaria dei composti di creosoto ([17]). L'inquinamento dei sedimenti dovuto alla lisciviazione di creosoto dalle strutture di protezione della sponda è stato documentato nei Paesi Bassi ([18]) e anche in studi sull'inquinamento dovuto a impianti di impregnazione in disuso.

(67) Quanto all'esposizione umana, sono disponibili pochi dati sull'inquinamento ambientale dovuto a PAH derivanti dal creosoto.

([16]) S. Holmroos, Analys av kreosotstolpar I Simlangsdalen efter 40 ars exponering I fält. Rapport nr. M205-252.092. Älvkarleby: Vattenfall Utveckling. 1994.

([17]) L. L. Ingram e al., Migration of Creosote and Its Components from Treated Piling Sections in a Marine Environment, Proc. Ann. Meet. Am. Wood Preserv. Assoc. 78, 1982, pag. 120. Cfr. anche note 8 e 13.

([18]) Cfr. nota 8.

3.1.2. *La posizione della Svezia*

(68) Le autorità svedesi sono dell'opinione che il livello di protezione della salute umana garantito dalla direttiva 94/60/CE sia insufficiente. Il creosoto è una sostanza che deriva da una specifica gamma di distillazione del catrame di carbone contenente circa 30 sostanze / gruppi di sostanze dimostrate come cancerogene e mutagene. Come dimostrato dalla classificazione IARC, il creosoto ha proprietà estremamente pericolose per la salute. Oltre alla sua proprietà cancerogena è un forte irritante della pelle e in combinazione con la luce solare può provocare reazioni fotoallergiche come bolle e gravi eczemi.

(69) Le autorità svedesi sottolineano che non esistono dati a sostegno della conclusione che il creosoto con una concentrazione di B[a]P inferiore a 50 ppm presenti un rischio accettabile. Al contrario, esse asserriscono che essendo il B[a]P genotossico, non esiste una soglia-dose al di sotto della quale l'esposizione non presenta rischi per la salute. Le autorità svedesi ricordano la dichiarazione fatta alla riunione del comitato di adeguamento tecnico nel 1994 (già menzionata) che a loro parere mostra come non esista una base soddisfacente per valutare il potere cancerogeno di sostanze complesse a base di catrame e di carbone contenenti meno di 50 ppm di B[a]P.

(70) Il cresoto ha proprietà nocive per la salute e l'ambiente e ciò significa che il suo uso dovrebbe essere limitato alle applicazioni dove è necessaria una protezione duratura. Il contatto con la pelle dovrebbe essere evitato per quanto possibile. Il creosoto non dovrebbe quindi essere usato da consumatori che non hanno i necessari dispositivi di protezione. Nel caso dell'impregnazione sotto pressione industriale, i lavoratori sono informati e protetti per quanto possibile.

(71) Sono stati sviluppati e son già disponibili sul mercato oli di creosoto nei quali alcune frazioni delle sostanze più pericolose sono state soppresse. Non è risultato che la concentrazione di B[a]P nel prodotto abbia effetti sul metodo di impregnazione, sull'assorbimento del creosoto nel legno o sulla durabilità della protezione. Questi prodotti hanno concentrazioni di B[a]P inferiori a 10 ppm. Questo sviluppo può essere bloccato se si accettano prodotti fino a 50 ppm.

(72) Nel caso dell'impatto ambientale, le autorità svedesi sottolineano che il creosoto è altamente tossico per alcuni organismi acquatici e che alcuni componenti hanno un effetto di bioaccumulo. I componenti del creosoto lisciviano dai pali trattati nelle acque dolci e in quelle saline.

(73) La Svezia ha una necessità nazionale speciale poiché, a differenza di altri paesi dell'UE, il legno è un materiale di costruzione estremamente importante per terrazze, ponti e altre costruzioni all'esterno in Svezia. A causa del grande numero di edifici in legno e dell'elevata proporzione del suo territorio coperta da acque di superficie, (laghi/fiumi), l'uso di legno trattato con creosoto può avere conseguenze ambientali localizzate. Un maggiore uso di legno trattato con creosoto da parte dei consumatori avrebbe effetti negativi per la salute umana e l'ambiente. Le normative attuali applicano il principio di sostituzione per garantire che il creosoto sia usato soltanto quando non esiste un'alternativa migliore.

(74) La Svezia afferma inoltre di avere una necessità nazionale speciale a causa della sua situazione geografica con temperature medie annue basse e bassi livelli medi annui di insolazione, che comportano una degradazione ridotta del creosoto. La conversione fotochimica è il principale processo di decomposizione degli idrocarburi policiclici aromatici (polycyclic aromatic hydrocarbons — PAH) di cui si compone il creosoto. Diversi tipi di batteri possono decomporre il creosoto. La situazione geografica della Svezia significa che il numero di giornate calde e soleggiate è minore rispetto alla maggior parte degli altri paesi della Comunità. La conseguenza è una decomposizione fotochimica e batterica del creosoto inferiore.

(75) Riassumendo, le autorità svedesi sottolineano il rischio per la salute e l'ambiente di una modifica delle disposizioni svedesi sul creosoto. Il governo svedese non intende vietare completamente l'uso del creosoto, bensì intende permetterne l'uso in applicazioni dove non esiste un'alternativa migliore. Questo è l'obiettivo della procedura di autorizzazione per ogni singolo prodotto in modo da garantire che questa finalità sia raggiunta. Le regole sul creosoto fanno parte della politica generale svedese volta a ridurre l'uso di sostanze chimiche pericolose.

3.1.3. *Valutazione della posizione svedese*

(76) La questione degli effetti sulla salute del creosoto è stata esaminata molto attentamente negli studi ordinati dalla Commissione. Tutti i risultati disponibili sono già stati menzionati nella parte informativa generale precedente.

(77) Alcuni dati sperimentali divenuti disponibili soltanto recentemente mostrano che il rischio cancerogeno del creosoto contenente meno di 50 ppm B[a]P potrebbe essere non trascurabile. Va sottolineato però che tutte le informazioni disponibili sono state attentamente esaminate durante le deliberazioni in vista delle disposizioni comunitarie concernenti la classificazione del creosoto e delle disposizioni della direttiva 94/60/CE. In esperimenti su animali o nel corso dell'esposizione professio-

nale sono anche stati osservati effetti nocivi per la salute dovuti al creosoto in caso di esposizioni croniche elevate. La letteratura non riporta esempi di cancro della pelle (o di altre parti del corpo) attribuibili all'esposizione al creosoto in un contesto non professionale.

(78) L'analisi svolta dalle autorità svedesi durante l'iter di autorizzazione del prodotto si basa sul principio di cercare di ridurre al minimo i rischi ogniqualvolta possibile sia riducendo per quanto possibile l'esposizione alle sostanze nocive che procedendo alla sostituzione con prodotti alternativi considerati più accettabili. Nel caso del creosoto, le alternative sono derivati di rame-cromo-arsenico (copper-chromium-arsenic derivatives — CCA). La posizione svedese circa l'accettabilità di un rischio legato all'uso di una sostanza chimica è quindi alquanto diversa dalla posizione comunitaria seguita nel processo di adozione della direttiva 94/60/CE.

(79) Secondo lo studio ordinato dalla Commissione, le autorità svedesi non hanno fornito una documentazione sulle effettive valutazioni svolte in vista dell'autorizzazione dei quattro prodotti al creosoto attualmente consentiti per uso industriale, né hanno fornito documenti a sostegno, dell'asserzione che tutti e quattro i prodotti contengono meno di 50 ppm di B[a]P e 3% di fenoli solubili in acqua.

(80) Si hanno precise indicazioni per ritenere che questo sia il caso. Secondo lo studio ordinato dalla Commissione, i quattro prodotti sono stati autorizzati nell'ambito di un accordo volontario tra le autorità e la pertinente associazione di categoria. Quest'ultima ha svolto ricerche proprie per ridurre l'essudazione del creosoto dal legno trattato che porta ad una maggiore esposizione dell'ambiente e dei lavoratori che maneggiano o lavorano con i pali trattati. I clienti principali, ossia le società di energia elettrica e di telecomunicazioni, hanno esercitato pressioni sull'industria di impregnazione del legno per ridurre la lisciviazione. Le nuove specifiche stabiliscono che il prodotto debba essere ottenuto da un intervallo di distillazione molto più limitato dei creosoti standard, che elimina molti componenti volatili e altobollenti (specialmente PAH e compreso il B[a]P). Nella documentazione relativa all'autorizzazione tecnica di un dato campione che il consulente ha ottenuto da un grande utilizzatore industriale e in un documento interno dell'ispettorato delle sostanze chimiche si specifica che la concentrazione di B[a]P deve essere inferiore a 50 ppm. Di conseguenza, tutti i prodotti autorizzati in Svezia sono oli spessi e viscosi composti fino al 100% di creosoto nell'ambito dell'intervallo specifico di distillazione dei rispettivi oli. Gli oli sono adatti all'uso soltanto in un processo di impregnazione industriale specializzato pressione/vuoto progettato per ottenere un'impregnazione ottimale del legno tondo in particolare. La tecnica produce legname contenente in media 135 kg di creosoto/m^3 e offre caratteristiche di durabilità del legno molto buone (circa 40-50 anni).

(81) L'argomentazione secondo cui in Svezia esiste una situazione specifica in quanto il legno trattato è in questo paese un materiale di costruzione particolarmente importante, è in parte corroborata dai dati sul consumo di legno trattato con creosoto in Europa nel 1990:

Tabella 2

Consumo di legno trattato con creosoto in Europa (1990) ([19])

Paese	Uso annuo 1990 (m^3/a)	Uso annuo / pro capite (10^{-3} m^3 / cap. e a)	Uso annuo / km^2 (m^3 / km^2 / e a)
Germania	150 000	2,3	0,4
Paesi Bassi	100 000	6,7	2,9
Spagna	93 000	2,4	0,2
Italia	74 000	1,3	0,3
Regno Unito	65 000	1,1	0,3
Svezia	57 000	7,1	0,1
Francia	45 000	0,8	0,08

([19]) *Fonte:* cfr. nota 18, pag. 6.

Paese	Uso annuo 1990 (m^3/a)	Uso annuo / pro capite (10^{-3} m^3 / cap. e a)	Uso annuo / km^2 (m^3 / km^2 / e a)
Belgio	26 000	2,6	0,8
Norvegia	20 000	5,0	0,06
Irlanda	20 000	5,0	0,3
Finlandia	13 000	2,6	0,04
Danimarca	5 000	1,0	0,1
Europa	1 000 000	2,0	0,2

(82) L'uso di legno trattato con creosoto è rimasto relativamente costante dal 1990. Nel 1995 sono stati trattati con creosoto 74 400 m^3 di legno (63% pali e il resto traversine ferroviarie), un quarto dei quali è stato esportato.

(83) La tabella 2 mostra che l'uso di legno trattato con creosoto pro capite in Svezia è il più alto d'Europa mentre l'uso per km^2 è tra i più bassi. Quest'ultima figura può trarre in inganno in quanto si potrebbe ragionevolmente dedurre che l'uso di legno trattato con creosoto è più concentrato nelle zone a maggiore densità demografica (ad esempio la Svezia meridionale). L'uso elevato pro capite potrebbe portare ad una esposizione potenzialmente più elevata della popolazione svedese. D'altro lato, la bassa cifra dell'uso per superficie sembra indicare che la probabilità per una persona di venire a contatto col creosoto sia alquanto ridotta.

Esposizione dell'ambiente

(84) Per l'esposizione dell'ambiente, l'uso di legno trattato per superficie è un indicatore decisivo. Si può constatare dalla tabella 1 che questa cifra è particolarmente bassa in Svezia e che anche nel caso di un aumento significativo, essa non arriverebbe al livello della media europea.

(85) È chiaro che la costruzione di moli non comporta costruzioni lignee nell'acqua altrettanto compatte e numerose come le strutture di protezione della sponda nei Paesi Bassi. La superficie del legno trattato a contatto con l'acqua è quindi decisamente minore e il volume dell'acqua superiore. Le autorità svedesi non hanno presentato dati a sostegno dell'affermazione secondo cui si verificano nelle vicinanze di moli effetti negativi locali sugli organismi acquatici. Lo studio ordinato dalla Commissione invece, sulla base di tassi di lisciviazione misurati e ipotizzando la presenza di sedimento con un forte assorbimento del creosoto conclude che le concentrazioni di creosoto nell'acqua sono di almeno un ordine di grandezza inferiore rispetto ai livelli tossici.

(86) Lo studio ha rilevato dati concernenti il terreno attorno ai pali trattati (alcuni di essi trattati con quantità di impregnante molto elevate). Già ad una distanza di 10-15 cm dai pali trattati, le concentrazioni dei vari PAH concordavano con le concentrazioni del background normale. Un secondo studio effettuato dall'Università di Uppsala non ha reperito creosoto nel terreno ad una distanza di 10 cm dai pali trattati con creosoto dopo un periodo di 37 anni.

(87) Non sono disponibili dati quantitativi a sostegno dell'affermazione svedese circa la situazione specifica di degradazione del creosoto. Anche se i livelli di insolazione in Svezia sono più bassi che nella maggior parte degli altri Stati membri, lo studio ordinato dalla Commissione sottolinea che la degradazione fotochimica è un meccanismo importante soltanto nei punti dove la luce può penetrare, ossia alla superficie del terreno e in cima alla colonna d'acqua. Nel caso di pali trattati con creosoto nel terreno, la maggior parte del materiale di lisciviazione non si riscontra in superficie in quanto la mobilità è molto bassa, e nell'ambiente acquatico è assorbita dal sedimento. Di conseguenza la fotodegradazione non è importante per la degradazione generale del creosoto. La biodegradazione del creosoto è in generale lenta. Non sono stati forniti dati sugli effetti della temperatura sulla biodegradazione e se ciò potrebbe avere effetti importanti sulla degradazione del creosoto in Svezia rispetto ad altri Stati membri.

(88) In genere la Svezia non ha dimostrato, né lo studio ordinato dalla Commissione ha potuto confermare, l'esistenza in Svezia di una situazione specifica relativamente ai rischi per l'ambiente dovuti al creosoto rispetto agli altri Stati membri.

Esposizione umana

(89) Se la Svezia applicasse le disposizioni della direttiva 94/60/CE, si potrebbe verificare un aumento dell'esposizione del pubblico in quanto sarebbero possibili l'uso di

creosoto da parte dei consumatori, maggiori possibilità di riutilizzare il legno trattato da tempo e una concentrazione più elevata di B[a]P nel creosoto usato a livello industriale per le traversine ferroviarie e i pali. È pressoché impossibile però stimare l'entità di questo aumento in quanto il prodotto non è stato sul mercato da più di venti anni. Lo stesso vale per l'aumento dell'esposizione qualora fossero modificate le regole concernenti l'uso di legno trattato di recente e di legno trattato da tempo.

(90) Anziché cercare di valutare l'aumento globale di esposizione e, in maniera simile all'approccio seguito dalle autorità dei Paesi Bassi e della Germania nelle loro rispettive richieste, lo studio ordinato dalla Commissione effettua due valutazioni di esposizione secondo le condizioni della direttiva 94/60/CE: una persona adulta che costruisce un molo privato usando legno trattato con creosoto e applicazione a pennello di creosoto e bambini che giocano su strutture in legno trattate con creosoto. In entrambi i casi, si è partiti dall'ipotesi che il creosoto contenesse 50 ppm di B[a]P.

(91) Prima di formulare osservazioni sulle valutazioni effettive, va notato che quest'aspetto non è specifico per la Svezia e si applicherebbe in maniera simile ad altri Stati membri.

(92) Lo studio ordinato dalla Commissione tratta in dettaglio la questione dell'assorbimento attraverso la pelle cercando di usare vari modelli come proposto nei documenti di orientamento tecnico della CE sulla valutazione del rischio che però non sono effettivamente applicabili. Lo studio effettua pertanto un calcolo ragionevole dell'esposizione nel caso peggiore. Sono stati usati dati sperimentali sull'assorbimento di componenti PAH attraverso la pelle per determinare la quantità di creosoto assorbito anziché basarsi sui calcoli del modello. Il tasso di assorbimento del creosoto è stato derivato a livello sperimentale per l'assorbimento di PAH attraverso la pelle umana ([20]).

(93) Lo scenario di esposizione nel caso peggiore attraverso il contatto cutaneo per una persona che costruisce un molo dà come risultato 0,43 ng/kg peso/giorno di B[a]P per un creosoto contenente 50 ppm di B[a]P [8 ore di esposizione al giorno, 50% di pelle scoperta, peso corporeo (bodyweight-bw) medio e superficie della pelle]. Nell'ipotesi che una persona investa otto ore al giorno per due settimane ogni anno usando prodotti contenenti creosoto e legno trattato con creosoto a scopi di costruzione (costruzione e manutenzione di moli), la dose giornaliera permessa per una probabilità di cancro di 1 su 100 000 (sulla base dei calcoli effettuati dalle autorità dei Paesi Bassi nella loro richiesta) è di 2,1 ng/kg bw/giorno. L'esposizione nel caso peggiore è quindi chiaramente inferiore. In uno scenario di esposizione di 6 settimane all'anno il valore sarebbe 0,7 ng/kg bw/giorno e quindi ancora superiore rispetto all'esposizione calcolata nel caso peggiore.

(94) Lo scenario di esposizione nel caso peggiore attraverso contatto cutaneo di bambini che giocano su strutture in legno trattato con creosoto (2 ore al giorno, 50% copertura di pelle nuda, peso corporeo di 15 kg) dà come risultato 0,85 ng/kg bw/giorno. Da notare che le autorità dei Paesi Bassi, nei loro calcoli, pur usando una metodologia leggermente diversa, sono arrivati ad una dose di esposizione giornaliera di 2 ng/kg bw/giorno che è molto prossima a questo risultato e ciò aumenta l'affidabilità. Nell'ipotesi di un bambino che gioca due ore al giorno per sei mesi dell'anno, la dose giornaliera permessa (sulla base dell'ipotesi dei Paesi Bassi) per un rischio di 1 su 100 000 sarebbe di 4,8 ng/kg bw/giorno e quindi più elevata dell'assorbimento calcolato. Se lo scenario è modificato a quattro ore di gioco al giorno, la dose permessa sarebbe di 2,4 ng/kg bw/giorno e l'assorbimento di 1,7 ng/kg bw/giorno (e quindi in prossimità del limite).

(95) Anche se in questi calcoli molte ipotesi sono incerte, globalmente i risultati indicano che non si può escludere per alcune persone la possibilità di un'esposizione a livelli prossimi alle dosi giornaliere consentite ma che difficilmente questo è il caso per la popolazione in generale.

3.1.4. *Valutazione del comitato scientifico per la tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente*

(96) Durante l'elaborazione della direttiva 94/69/CE, il ventunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, ossia una concentrazione di B[a]P pari a 50 ppm è stata accettata come sicura dagli Stati membri. Come già menzionato, la Commissione e gli Stati membri hanno comunque convenuto in una dichiarazione comune di riesaminare la situazione alla luce dei risultati dello studio sulle proprietà cancerogene dei distillati di catrame e di carbone attualmente in corso su iniziativa dell'industria e in collaborazione con l'IARC.

(97) La Commissione ha potuto prendere visione dello studio soltanto ([21]) nel gennaio 1998. Lo studio ha testato gli effetti cancerogeni di due prodotti al creosoto forniti

([20]) Van Rooij J.G.M., de Roos J.H.C., Bodelier-Bade M.M., Jongeneelen F.J., Absorption of PAHs through human skin: differences between anatomical sites and individuals, Journal of Toxicology and Environmental health, 38 (1993), pag. 355.

([21]) Cfr. nota 6.

dall'impresa sponsor (Rüttgers-VfT AG, Germania) contenenti 10 e 275 ppm di B[a]P. A causa dell'elevata viscosità dei prodotti, non è stato possibile applicarli direttamente sulla pelle dei topi e essi sono stati diluiti in toluene. Su gruppi di 62 topi e per un periodo di 78 settimane (due volte alla settimana, 25 µl) sono state applicate soluzioni con varie concentrazioni del prodotto e quindi varie concentrazioni di B[a]P, nonché soluzioni pure di B[a]P e applicazione di toluene puro a un gruppo di controllo. In questo periodo di tempo è stato osservato lo sviluppo di tumori e le cavie sono state attentamente esaminate al termine dello studio.

(98) La Commissione ha presentato questo studio e tutti gli altri documenti contenenti informazioni scientifiche e sull'esposizione al creosoto al comitato scientifico per la tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (Scientific Committee for Toxicity, Ecotoxicity and the Environment — SCTEE). Al comitato è stato chiesto di valutare se esistano prove scientifiche sufficienti a sostegno dell'opinione che vi sia un rischio di cancro per i consumatori legato al creosoto contenente meno di 50 ppm di B[a]P e/o al legno trattato con tale creosoto e, in caso affermativo, se sia possibile stimarne o quantificarne l'entità. Il comitato ha adottato il suo parere il 27 novembre 1998.

(99) Il comitato osserva che lo studio Fraunhofer è ben impostato e ribadisce il potenziale cancerogeno dei preparati di catrame di carbone. A causa del potenziale genotossico dei PAH contenenti B[a]P, non esiste una concentrazione soglia che determina il potere cancerogeno. Lo studio indica chiaramente una relazione lineare dose-reazione tra la concentrazione di B[a]P dei preparati somministrati e il numero di animali che sviluppano tumori. Entrambi i preparati hanno un potere cinque volte superiore di provocare tumori della pelle rispetto al B[a]P puro, a causa presumibilmente della presenza nel creosoto di altre sostanze cancerogene. Si può dedurre dallo studio che il creosoto contenente 50 ppm B[a]P provocherebbe nei topi un'incidenza significativa del cancro della pelle.

(100) I dati per valutare pienamente l'importanza degli effetti osservati in uno studio sullo spennellamento della pelle nei topi, con riferimento all'esposizione umana sono insufficienti. L'estrapolazione dei dati sul potere cancerogeno per la pelle dai topi alla situazione umana comporta anche varie incertezze ed è quindi difficile usare direttamente questi dati per valutare il rischio di cancro nelle persone. La sensibilità legata alla specie dell'esposizione cutanea all'azione cancerogena del creosoto è influenzata dalla morfologia e dalla fisiologia della pelle, dall'attivazione e non attivazione metabolica nella pelle e dai processi di riparazione. Sulla base di tutte le informazioni disponibili, una valutazione scientificamente giustificata del rischio cancerogeno, ad esempio per l'esposizione cutanea dei bambini che giocano su legno trattato con creosoto, è pertanto difficile.

(101) Dai dati contenuti nello studio Fraunhofer, il comitato ha calcolato un valore di potere concerogeno di T25 per il B[a]P puro di 13 g/kg in peso/giorno. T25 è la dose cronica giornaliera per kg di peso corporeo all'origine di tumori in un punto specifico dei tessuti nel 25% delle cavie animali nel corso della durata di vita standard di tale specie. Le formulazioni di creosoto testate hanno un potere cancerogeno globale cinque volte superiore (2,7 g/kg in peso/giorno).

(102) Supponendo che il valore di esposizione calcolato nello studio ordinato dalla Commissione, ossia 0,85 ng B[a]P per kg in peso/giorno (sulla base di 2 ore di gioco al giorno) o 1,7 ng (sulla base di 4 ore di gioco al giorno) sia prossimo all'esposizione effettiva, il rischio di cancro nell'arco della vita sarebbe di $8{,}2\times10^{-5}$ (rispettivamente $1{,}63\times10^{-4}$) per un'esposizione giornaliera durante tutta la vita, un dato chiaramente preoccupante. Per un'esposizione giornaliera durante 10 anni e una durata di vita di 70 (ipotesi dei Paesi Bassi) il rischio sarebbe di $1{,}16\times10^{-5}$. Per un'esposizione giornaliera durante 5 anni e una durata di vita di 70 anni (ipotesi tedesca) il rischio sarebbe di $0{,}58\times10^{-5}$ (rispettivamente $1{,}16\times10^{-5}$). Con le dosi di esposizione calcolate dalle autorità dei paesi Bassi (2 ng/kg in peso/giorno) o dalle autorità tedesche (2,62 ng/kg in peso/giorno) i rischi aumenterebbero proporzionalmente.

(103) Sulla base dello studio più recente, con riferimento alla relazione dose-reazione per il potere cancerogeno del creosoto per la pelle, quale derivata dal comitato, e in funzione del modello di esposizione scelto, il rischio è pertanto leggermente o nettamente superiore ad un valore di 1×10^{-5}, che è proposto come un livello di rischio accettabile per le sostanze cancerogene genotossiche nell'acqua potabile da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità.

(104) Il comitato menziona anche che la cifra di 2 ng di B[a]P per kg in peso/giorno come caso peggiore di esposizione a B[a]P legata ad attività di gioco su legno trattato con creosoto deve essere comparata con le stime relative all'assorbimento di B[a]P attraverso gli alimenti. L'assunzione annuale di B[a]P dagli alimenti è stata stimata a circa 0,3-1,6 mg, corrispondente ad esposizioni giornaliere di 12-63 ng/kg in peso per una persona di 70 kg (valori quindi nettamente superiori all'esposizione cutanea).

(105) Conclusioni del comitato:

1. — Considerata la genotossicità di B[a]P e i risultati dello studio Fraunhofer sullo spennellamento della pelle, esistono sufficienti prove scientifiche a sostegno dell'opinione che il creosoto contenente meno di 50 ppm di B[a]P e/o il legno trattato con tale creosoto presentano per i consumatori un rischio di cancro.

— B[a]P è un buon indicatore per il rischio cancerogeno dei preparati di creosoto testati in quanto è stata riscontrata una relazione lineare tra l'incidenza del cancro e la dose di B[a]P. Tuttavia, il potere cancerogeno del preparato di creosoto è risultato cinque volte superiore a quello giudicato in base alla sua concentrazione di B[a]P.

2. — Sulla base delle informazioni disponibili, anche tenendo conto delle considerevoli incertezze nella valutazione dei rischi per i bambini che vengono a contatto con legno trattato con creosoto, l'entità del rischio solleva giustificate preoccupazioni. Tuttavia, l'esposizione più elevata stimata è di circa 6-30 volte inferiore all'esposizione orale della popolazione adulta al B[a]P nei prodotti alimentari.

— Per ottenere una stima migliore della situazione in materia di esposizione, si dovrebbe effettuare uno studio bilancio-materia nella vita reale sui bambini esposti. Oltre ad essere molto complicato e a richiedere molto risorse, un tale studio solleverebbe questioni etiche.

3.1.5. *Valutazione globale*

(106) Le autorità svedesi non hanno mostrato, né è stato possibile dimostrare attraverso altre ricerche, la presenza in Svezia di una situazione specifica circa l'inquinamento generale dell'ambiente causato dai PAH o l'esposizione di persone e dell'ambiente a PAH derivanti dall'uso di creosoto e di legno trattato con creosoto o che ciò sarebbe il caso qualora la Svezia applicasse le disposizioni della direttiva 94/60/CE.

(107) La Commissione ha ricevuto informazioni supplementari sul rischio del creosoto per la salute umana nel quadro di richieste analoghe presentate dai Paesi Bassi, dalla Germania, e dalla Danimarca per ottenere una deroga dalla direttiva 94/60/CE ai sensi dell'ex articolo 100 A, paragrafo 4, del trattato CE e nuove prove scientifiche attraverso un ampio studio effettuato dopo l'adozione della direttiva comunitaria.

(108) Sulla base dei dati sperimentali più recenti, il comitato ha ritenuto che il creosoto contenente meno di 50 ppm di B[a]P e il legno trattato con tale creosoto presentano un rischio di cancro per le persone la cui entità non può essere stimata con certezza. Date le incertezze in materia di esposizione, la Commissione considera giustificate alla luce del principio di precauzione le misure volte a ridurre la probabilità di un'esposizione cutanea prolungata al creosoto, tramite contatto diretto con il creosoto o con il legno trattato con creosoto.

(109) Queste misure possono però essere considerate giustificate soltanto a condizione di essere conformi al principio generale di proporzionalità, ossia esse non devono superare quanto opportuno e necessario per il raggiungimento dell'obiettivo legittimo. Di conseguenza la legislazione notificata alla Commissione dalle autorità svedesi può essere approvata soltanto nella misura in cui essa stabilisce modalitá di autorizzazione per l'uso del creosoto che consentano di poter effettivamente ottenere tale autorizzazione, se ciò è compatibile con l'esigenza di proteggere la salute e l'ambiente.

(110) Va rilevato che le disposizioni svedesi sul creosoto comprendono un sistema di autorizzazione senza specificare un limite particolare di concentrazione di B[a]P o altri parametri fisico-chimici del creosoto. L'articolo 95, paragrafo 4, consente unicamente l'autorizzazione della legislazione nazionale in base a motivi di esigenze importanti di cui all'articolo 30 oppure per motivi di protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro. Ciò significa che non è possibile autorizzare misure nazionali meno protettive di quelle stabilite dalla direttiva. La legislazione nazionale svedese può pertanto essere autorizzata soltanto se la sua applicazione pratica ha mostrato che nessun prodotto, non conforme ai limiti stabiliti dalla direttiva 94/60/CE è stato autorizzato. Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, non può essere autorizzata un'applicazione diversa della legislazione nazionale svedese.

(111) Conformemente all'articolo 95, paragrafo 7, del trattato, la Commissione sta già esaminando l'opportunità di adeguare al progresso tecnico il disposto della direttiva 94/60/CE concernente il creosoto. La Commissione valuterà inoltre l'uso del creosoto nell'ambito del programma di riesame di cui all'articolo 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8/CE, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ([22]) in un arco di tempo compatibile con le scadenze generali del programma di riesame e tenendo conto di altre possibili priorità identificate al momento della determinazione effettiva del programma. Un progetto di ricerca in corso nell'ambito del Quarto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico sta studiando la catena di produzione e la durata di vita dei pali trattati con creosoto ([23]).

3.2. ***Assenza di discriminazione arbitraria***

(112) In forza dell'articolo 95, paragrafo 6, la Commissione deve verificare che le disposizioni nazionali non costitui-

([22]) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

([23]) Research Contract FAIR5-CT98-3933 (Quarto programma quadro di RST), Integrating the processes involved in the production of creosoted utility poles.

scano un mezzo di discriminazione arbitraria. Secondo la decisione della Corte di giustizia, l'assenza di discriminazione significa che non si può applicare un trattamento diverso a situazioni simili né un trattamento simile a situazione diverse.

(113) La limitazione alla commercializzazione e all'uso di prodotti contenenti creosoto nella legislazione svedese è generale e concerne tutti i prodotti che contengono creosoto e che devono essere usati nella maniera specificata dai decreti. La legislazione svedese non stabilisce regole diverse per i vari tipi di prodotti. Essa non incide su alcuni prodotti in maniera diversa rispetto ad altri, nazionali o importati, bensì si applica a tutti i prodotti contenenti creosoto. Non si hanno quindi prove che essa possa essere usata come un mezzo di discriminazione arbitraria tra gli operatori economici nella Comunità.

3.3. *Assenza di una restrizione dissimulata al commercio*

(114) Misure nazionali più restrittive per limitare la commercializzazione e l'uso di prodotti che derogano dalle disposizioni di una direttiva comunitaria costituiscono normalmente un ostacolo agli scambi. I prodotti che possono legalmente essere immessi sul mercato nel resto della Comunità non possono essere immessi sul mercato negli Stati membri interessati. Il paragrafo 6 dell'articolo 95 mira ad evitare che vengano applicate per motivi non opportuni le restrizioni basate sui criteri del paragrafo 4 e che costituiscono in realtà misure economiche introdotte per impedire le importazioni di prodotti da altri Stati membri al fine di proteggere indirettamente la produzione nazionale.

(115) I servizi della Commissione hanno ordinato uno studio ([24]) per analizzare gli effetti della legislazione svedese sugli scambi e sulla concorrenza. Lo studio ha in particolare esaminato l'incidenza sul volume e sul valore degli scambi con altri Stati membri; l'eventuale interesse della Svezia ad applicare le disposizioni nazionali sul creosoto per promuovere un interesse nazionale in prodotti di sostituzione; l'eventuale interesse della Svezia ad applicare le disposizioni nazionali sul legno trattato con creosoto per promuovere un interesse nazionale in prodotti di sostituzione del legno trattato con creosoto. Sono stati consultati vari rappresentanti dei commercianti di creosoto e di legname nonché le pertinenti autorità svedesi di regolamentazione.

(116) In Svezia non esistono produttori di creosoto e i quattro prodotti autorizzati sono tutti importati da altri paesi dell'UE. Di conseguenza la legislazione nazionale non crea un vantaggio per una produzione nazionale di creosoto.

(117) Esistono tre produttori di legno trattato con creosoto in Svezia che operano in cinque stabilimenti. Il legno trattato è importato da Finlandia, Norvegia e Paesi Bassi. Le esportazioni si verificano verso quasi tutti gli altri Stati membri. Il legno destinato all'esportazione può essere soltanto trattato con i prodotti autorizzati in Svezia. Non esistono quindi vantaggi per gli esportatori svedesi in quanto essi sono soggetti nella loro produzione alle stesse limitazioni cui sono soggetti altri produttori dell'Unione europea che vogliono importare in Svezia.

(118) A livello di prodotti alternativi (ad esempio sali di cromo-rame-arsenico, composti di boro o altri composti organici) va rilevato che tutti i prodotti di conservazione del legno sono classificati in Svezia come pesticidi e sono soggetti agli stessi regolamenti. La Svezia non produce inoltre antisettici del legno e importa tutti questi prodotti. Di conseguenza le limitazioni al creosoto non nascondono una protezione di un prodotto alternativo sul mercato e non costituiscono restrizioni dissimulate al commercio.

(119) Come stabilito in precedenza, si hanno preoccupazioni per la salute umana e sembra che la richiesta svedese di deroga sia motivata dal desiderio di mantenere il controllo sull'uso di un prodotto potenzialmente nocivo anziché incidere sugli scambi di tale prodotto o di prodotti alternativi a favore di produttori svedesi.

(120) In generale la Commissione ritiene pertanto che non esistano prove di restrizioni dissimulate al commercio tra gli Stati membri a seguito della legislazione svedese sul creosoto.

3.4. *Assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno*

(121) Questa condizione, stabilita dall'articolo 95, paragrafo 6, primo comma, è nuova rispetto al testo dell'ex articolo 100 A, paragrafo 4, del trattato CE. Essa non può essere interpretata in maniera tale da vietare l'autorizzazione di qualsiasi misura nazionale atta ad incidere sull'istituzione del mercato interno. Qualsiasi misura nazionale in deroga ad una misura comunitaria di armonizzazione concernente l'istituzione e il funzionamento del mercato interno costituisce infatti in sostanza una misura atta ad incidere sul mercato interno. Di conseguenza, per conservare l'utilità della procedura di deroga prevista dall'articolo 95 del trattato CE, la Commissione considera che,

([24]) Environmental Resources management, Trade and Competition Assessment of the German and Danish Request for Derogations on the marketing and Use of Creosote, rapporto finale, giugno 1996.

nel contesto dell'articolo 95, paragrafo 6, il concetto di ostacolo al funzionamento del mercato interno debba essere interpretato come avente un effetto sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito.

(122) Secondo lo studio dell'ERM ([25]), i parametri distintivi dell'industria europea di produzione del creosoto sono:

— il creosoto è prodotto come sottoprodotto e non a titolo di prodotto primario;

— la produzione supera notevolmente il consumo;

— il numero di produttori di creosoto è ridotto;

— la domanda registra un declino.

(123) In questa situazione, i fornitori sono in genere disposti a rispettare le specifiche di prodotto richieste dai loro clienti (se possono farlo tecnicamente).

(124) Esistono produttori di creosoto in Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Francia. Paesi Bassi, Italia, Spagna e Regno Unito. Il 90% del creosoto è usato per l'impregnazione industriale del legno da parte di imprese professionali di conservazione del legno. Il restante 10% di creosoto è usato da singoli consumatori, soprattutto nel Regno Unito e in Irlanda.

(125) Gli impregnatori professionali sottopongono a trattamento principalmente il legname destinato a pali per le telecomunicazioni e l'energia elettrica e a traversine ferroviarie. La composizione del creosoto varia a seconda del catrame di carbone usato come materia prima, del metodo di produzione seguito e delle esigenze dei clienti. In realtà, la maggior parte degli utilizzatori su grande scala hanno elaborato in dettaglio le proprie specifiche in relazione alle curve di ebollizione e alla concentrazione di componenti specifici nel creosoto. La maggior parte dei produttori, anche se non tutti, è in grado di produrre creosoto contenente meno di 50 ppm di B[a]P.

(126) La tabella 5 seguente riassume la situazione in materia di produzione di creosoto indicando i produttori, la loro sede geografica, se o meno possono produrre creosoto con una concentrazione di B[a]P < 50 ppm e se hanno o meno scambi con la Svezia.

Tabella 3

Produzione, vendite e commercio di creosoto in Europa ([26])

Paese	Numero di produttori	Possibilità di produrre creosoto con B[a]P < 50 ppm	Vendite di creosoto (tonnellate/anno) 1995	Scambi con i Paesi Bassi
Austria	1	No	—	No
Belgio	1	Si	3 900	No
Danimarca	1	Si	0	Si
Francia	1	Si	6 750	No
Germania	1	Si	5 000	Si
Paesi Bassi	1	Si	5 000	No
Spagna	2	Si/No	13 950	No
Regno Unito	2	Si	20 000	No
Italia	—	—	11 100	No
Grecia	—	—	6 700	No
Irlanda	—	—	3 000	No
Svezia	—	—	6 000	—
Finlandia	—	—	5 000	No

([25]) Cfr. nota 24.

([26]) *Fonte:* Cfr. nota 25 e W.D. Betts, Study of the Effects on Trade and Competition of the Retention by The Netherlands of its National Rules in Place of the Rules to be Established by Directive 94/60/EC, Tar Industries Services, Chesterfield (UK), dicembre 1995.

(127) In Svezia non esistono produttori di antisettici del legno e tutti i prodotti contenenti creosoto o prodotti alternativi sono importati.

(128) Anche se si attuasse in Svezia la direttiva 94/60/CE, secondo lo studio, è improbabile che gli operatori degli impianti di impregnazione del legno ritornino ad usare formulazioni di creosoto con una concentrazione di B[a]P più elevata in quanto i prodotti autorizzati sono di qualità superiore e la maggior parte dei clienti non acquisterebbe pali impregnati secondo formulazioni vecchie. I nuovi prodotti sono leggermente più cari dei vecchi, ma la differenza in termini di costo globale di un palo trattato è marginale.

(129) Circa l'effetto della legislazione svedese sul creosoto per il mercato interno europeo, lo studio mostra che le esportazioni svedesi di legname trattato con creosoto sono leggermente superiori alle importazioni. L'introduzione della restrizione alla commercializzazione e all'uso di creosoto e di legname trattato con creosoto, nel 1985 e nel 1990, non ha però avuto un impatto significativo durevole sull'andamento del mercato a tale epoca e non ha introdotto ostacoli al commercio con gli Stati membri dell'Unione europea.

(130) Inoltre, il fatto che esistessero in Svezia, prima che questo paese diventasse membro dell'Unione europea, regole più restrittive sull'uso e sulla commercializzazione del creosoto e del legname trattato con creosoto mostra che la finalità di questa legislazione più restrittiva non è quella di creare ostacoli al funzionamento del mercato interno.

(131) Tenendo conto di quanto precede, la Commissione considera che non esistano prove secondo cui le disposizioni svedesi oggetto della presente decisione costituiscano un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno rispetto all'obiettivo perseguito.

IV. **CONCLUSIONI**

(132) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le disposizioni concernenti l'uso del creosoto, quali notificate dal Regno di Svezia in conformità dell'ex articolo 100 A, paragrafo 4, del trattato CE ed esaminate ai sensi del nuovo articolo 95, paragrafi 4 e 6, del trattato CE:

— soddisfano i requisiti ufficiali di dette disposizioni e devono essere ammesse;

— possono considerarsi giustificate da esigenze importanti di protezione della salute umana e dell'ambiente e sembrano essere conformi al principio generale di proporzionalità;

— non costituiscono uno strumento di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata nel commercio fra gli Stati membri né un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno.

(133) La Commissione ha quindi motivo di ritenere che le disposizioni nazionali notificate possono essere approvate.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni concernenti la commercializzazione e l'uso del creosoto e del legno trattato con creosoto contenute nel decreto (1985:836) e nelle normative dell'Ispettorato nazionale per le sostanze chimiche KIFS (1990:10) sono autorizzate, a condizione di essere applicate in maniera tale

— che i limiti per i benzo[a]pirene e i fenoli estraibili in acqua stabiliti dalla direttiva 94/60/CE non siano superati e

— l'immissione sul mercato e l'uso del creosoto siano consentiti quando ciò è compatibile con la necessità di proteggere la salute e l'ambiente.

Articolo 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1999.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione